

Disposizioni a cui attenersi nello svolgimento delle istruttorie relative alle domande di variante ai Progetti di filiera del settore 1- lattiero caseario (latte bovino) approvati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1971/2020.

A seguito della decisione di scorrere la graduatoria dei Progetti di Filiera con il finanziamento di tutti i Progetti approvati, il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroindustriali ha svolto, preliminarmente al rilascio delle concessioni, una ricognizione per verificare a distanza di oltre tre anni:

1. la volontà da parte delle aziende richiedenti di voler portare avanti il progetto;
2. lo stato delle realizzazioni e le eventuali problematiche ad esse connesse.

La questione più rilevante emersa è quella delle varianti ai progetti inizialmente approvati, che non sono state oggetto della preventiva autorizzazione da parte della Regione. D'altra parte, si osserva che tale autorizzazione non poteva essere richiesta dalle aziende in assenza della concessione, che costituisce il momento in cui formalmente viene autorizzato il progetto, vengono determinate le spese ammesse e il contributo da riconoscere al beneficiario.

Con la Delibera di Giunta 1971 del 21 dicembre 2020, in considerazione del lungo tempo trascorso tra l'adozione degli atti di approvazione delle graduatorie e il loro totale scorrimento, si è ritenuto di concedere la possibilità di riconoscere a posteriori le varianti eseguite in assenza di autorizzazione e quindi di rendere ammissibili le relative spese, previa verifica del rispetto di tutte le altre condizioni previste dal Bando in materia di varianti.

Una variante si intende "eseguita prima del rilascio della concessione" se l'avvio degli investimenti cui si riferisce risulta avvenuto in data antecedente a quella della concessione (ma comunque sempre successivamente alla domanda di sostegno). Il momento dell'avvio andrà verificato in base a quanto già precisato dal bando, rispettivamente per i tipi di operazione 4.1.01 e 4.2.01, al punto 12) dell'allegato 3 e al punto 7) dell'allegato 4 alla del. G.R. n. 227/2013. In questo caso la variante dovrà essere regolarizzata e le richieste di autorizzazione di varianti eseguite prima della concessione dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione dell'aiuto, salvo eventuale proroga.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni che riguardano le varianti in relazione sia al complessivo progetto di filiera, sia ai singoli tipi di operazione, ed in modo in particolare:

1. Numero di varianti autorizzabili

Viene confermato che può essere presentata un'unica richiesta di variante, pertanto nel caso in cui l'azienda debba "regolarizzare" entro i 90 giorni previsti dalla delibera 1971/2020, salvo eventuale proroga, una variante già eseguita prima della concessione, ma ritiene di avere la necessità di apportare anche altre varianti ancora non realizzate, dovrà necessariamente inserire tutte le richieste sia di "regolarizzazione" di varianti pregresse, sia di nuove varianti, in questa unica istanza. **Successivamente alla regolarizzazione delle varianti pregresse non sarà possibile accogliere nessun'altra richiesta di variante;**

2. Valutazione della congruità della spesa

Vengono confermate tutte le disposizioni inerenti alla valutazione della congruità economica della spesa, per cui, anche nel caso di varianti eseguite prima della concessione, le istruttorie dovranno verificare la presenza di tutti i documenti già richiesti dal bando in relazione alla necessaria dimostrazione della ragionevolezza dei costi, fermo restando che la ricerca di mercato e i corrispondenti preventivi dovranno riportare una data antecedente a quella di avvio dell'investimento stesso. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta ricerca di mercato non saranno valutabili autodichiarazioni rese dal beneficiario stesso.

3. Permessi di costruire scaduti

In deroga a quanto previsto dalla delibera 227/2017 è concessa la possibilità di presentare un nuovo Permesso di Costruire che riproponga lo stesso intervento edilizio approvato in sede di istruttoria sulla domanda di sostegno.

Su questo punto occorre ricordare che la Delibera di Giunta 227/2017 e i suoi allegati prevedevano che nel caso di opere edili ed affini le modifiche proposte potessero riguardare solo una variante al Permesso di Costruire originario.

In considerazione del fatto che in mancanza di finanziamento, alcuni interventi non siano stati realizzati e i relativi Permessi di Costruire risultino scaduti, la delibera 1971/2020 ha autorizzato la possibilità di sostituire il Permesso di costruire scaduto con un nuovo Permesso di Costruire sostanzialmente identico a quello scaduto, senza, inoltre, che questo costituisca variante al Piano di investimenti.

Si considera sostanzialmente identico un permesso di costruire che mantiene immutati, rispetto al precedente titolo edilizio, i seguenti parametri:

- Superfici utili ed accessorie;

- Cubatura;
- Categoria edilizia;
- Destinazione d'uso dei locali;
- Sagoma plano-volumetrica;
- Altezza fuori terra;
- Dotazione impiantistica

Non sono da ritenersi vincolanti ulteriori parametri quali per esempio, finiture o altri elementi di dettaglio.

Se nuovo Permesso di costruire evidenzia modifiche rispetto a quello iniziale che non ne alterino la destinazione, le finalità e gli obiettivi previsti dal finanziamento dei Progetti di Filiera, esse saranno ammesse, ma in questo caso si tratterà di una variante al Piano di investimenti da autorizzare secondo le procedure previste dalla DGR 227/2017 e relativi allegati.

4. Modalità di esecuzione dei pagamenti delle spese rendicontabili

Vengono confermate tutte le disposizioni contenute nell'allegato D della DGR 227/2017 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" che riguarda gli strumenti ammessi per l'esecuzione dei pagamenti delle spese rendicontabili. **Non verranno in nessun caso ammesse spese il cui pagamento sia stato eseguito in contanti o tramite assegni bancari** o da persona diversa dal beneficiario dell'aiuto.